

Rep. n. Atti del Direttore di Ripartizione Edilizia Abitativa della Provincia Autonoma di Bolzano*****

CONTRATTO DI MUTUO CON ATTO RICOGNITIVO DI DEBITO E QUIETANZA
ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lettera **R**) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e dell'art. 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 nel testo vigente***

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di in Bolzano avanti a me (ufficiale rogante), autorizzato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, a rogare il presente atto in forma pubblico amministrativa, nell'interesse della Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito chiamata 'Provincia'***** sono presenti:*****

- 1) L'Assessore competente, nato/a il.....a.....codice fiscale: 00390090215 quale parte mutuante, di seguito chiamata 'parte mutuante',*****
- 2) a.,.....nato/a il..... a....., codice fiscale e*****
b....., nato/a il..... a..... codice fiscale..... entrambi residenti a....., via..... n....., quale parte mutuataria, di seguito chiamati 'parte mutuataria',*****

I comparenti, della cui identità io ufficiale rogante sono personalmente certo, rinunciano col mio assenso all'assistenza dei testimoni, e stipulano quanto segue:****

Premesso che:*****
L'articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nel testo vigente, prevede la concessione di agevolazioni per interventi di recupero edilizio privato, calcolate sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali, previste dalla normativa statale. La Giunta provinciale con propria delibera del 10.06.2014, n. 691 ha approvato i criteri per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 78/ter.*****

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:*****

Articolo 1 Oggetto

La Provincia Autonoma di Bolzano, come sopra rappresentata, concede un mutuo senza interessi, finalizzato agli interventi di cui all'art. 2, 1° comma, lettera **R**) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e all'articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 nel testo vigente, (di seguito denominata brevemente l.p. 13/98) alla parte mutuataria che accetta la somma di **Euro** (**in lettere**) che la parte mutuataria dichiara di avere già corrisposto in base a regolari fatture. Il mutuo viene concesso ai patti e sotto gli obblighi recati dal presente contratto dal Codice civile e dalle norme vigenti in materia di edilizia abitativa agevolata che la parte mutuataria dichiara espressamente di conoscere. Con decreto assessorile del.... n..... é stato concesso ai mutuatari il mutuo per interventi di recupero edilizio privato della prima casa calcolate sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale e precisamente per il risanamento dell'alloggio identificato

tavolarmente dalle porzioni materiali (pp.mm).....della particella edificiale (p.ed).....in partita tavolare (P.T.), comune catastale(C.C.).....di proprietà della parte mutuataria.*****

Art. 2

Erogazione (pagamento anticipato)

La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano la somma di Euro (in lettere) in data..... (valuta) liquidata in via anticipata, ai sensi della delibera n. 691 del 10 giugno 2014 e in base alla fideiussione bancaria n... del... rilasciata dall'Istituto di credito (...) che verrà svincolata a seguito della sottoscrizione del presente contratto. Di tale importo rilascia una quietanza e si dichiara debitrice verso la Provincia Autonoma di Bolzano.*****

Art. 2 bis

Erogazione (pagamento ordinario)

Il mutuo viene erogato a condizione che la parte mutuataria abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal presente contratto e dalla delibera della Giunta provinciale n. 691 del 10.06.2014. All'atto dell'erogazione ordinaria del mutuo, il mutuatario è obbligato a rilasciare quietanza in forma pubblica con atto ricognitivo di debito e quietanza del mutuo.*****

Art. 3

Rimborso del finanziamento (pagamento anticipato)

La parte mutuataria si obbliga a rimborsare il mutuo in **dieci** rate annuali e costanti, ammontanti a **Euro (in lettere)** ciascuna, scadenti il 30 settembre di ogni anno e pattuite giusto piano di ammortamento che si allega al presente atto sotto la lettera 'A' per formare parte integrante e sostanziale. La scadenza della prima rata sarà al 30 settembre dell'anno successivo alla sottoscrizione del presente contratto e comunque non oltre il periodo di prefinanziamento del mutuo per una durata non superiore a due anni. La restituzione delle singole rate avverrà sul c/c n. 8700 presso la tesoreria della Provincia Codice IBAN: IT39U0604511619 000000008700.*****

Art. 3 bis

Rimborso del finanziamento (pagamento ordinario)

La parte mutuataria si obbliga a rimborsare il mutuo in **dieci** rate annuali e costanti, ammontanti a **Euro (in lettere)** ciascuna, scadenti il 30 settembre di ogni anno. La scadenza della prima rata sarà al 30 settembre dell'anno successivo alla sottoscrizione del presente contratto.*****

Articolo 4

Interessi di mora

La parte mutuataria in relazione all'importo di cui è debitrice e a partire dal momento in cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha diritto ad ottenerne il versamento, si obbliga a corrispondere senza atto di costituzione in mora (cui espressamente rinuncia), l'interesse di mora nella misura del tasso riconosciuto dal tesoriere sulle giacenze della Provincia aumentato di due punti. Gli interessi di mora decorreranno di pieno

diritto dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine. In caso di revoca del mutuo da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, la parte mutuataria è tenuta a restituire l'importo del mutuo residuo aumentato degli interessi legali a fare data dalla liquidazione dell'importo e fino al saldo.*****

Articolo 5 Estinzione anticipata del mutuo

Il mutuo può essere estinto anticipatamente. La somma dovuta in caso di estinzione anticipata è pari al capitale residuo al momento della richiesta senza interessi.*****

Articolo 6 Obblighi della parte mutuataria

Le spese, tasse e imposte dovute in seguito alla stipula ed esecuzione del presente atto, vengono assunte a proprio carico dalla parte mutuataria in quanto, per patto espresso, nessuna spesa direttamente o indirettamente relativa al mutuo stesso dovrà mai gravare sulla Provincia. La parte mutuataria si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto alla Provincia ogni variazione del proprio domicilio o della propria residenza, nonché l'eventuale cessione dell'alloggio oggetto dell'agevolazione. Le obbligazioni assunte con quest'atto dalla parte mutuataria si intendono stipulate in modo solidale ed indivisibile, tanto per essa che per successori universali e particolari ed aventi causa a qualsiasi titolo, in modo che la Provincia possa sempre esigere le rate dovute, come pure eventualmente l'intero capitale ed ogni accessorio da una sola persona, escluso qualunque beneficio di divisione. L'obbligo della parte mutuataria di rimborsare alle date fissate le somme dovute in dipendenza del mutuo concesso, e più in generale, di adempiere tutti gli obblighi assunti in forza del presente contratto, non può essere sospeso né ritardato neppure in caso di contestazione, anche di fronte all'autorità giudiziaria, sollevata dalla parte mutuataria o comunque insorta tra le parti.*****

Articolo 7 Risoluzione del contratto e sanzioni

La Provincia ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e/o di revocare il mutuo e di chiedere il rimborso di ogni suo credito ed il risarcimento dei danni al verificarsi delle seguenti circostanze che vengono tutte dichiarate essenziali (articolo 1456 Codice civile):*****

- a) quando la parte mutuataria manchi all'integrale osservanza ed esecuzione anche di una sola delle obbligazioni assunte nel presente contratto, come per esempio il mancato pagamento di una sola rata);*****
- b) quando in particolare la mora nel pagamento delle rate pattuite si prolungasse oltre trenta giorni;*****
- c) qualora venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato ai fini della concessione ed erogazione del finanziamento;*****

Se si verifica una delle circostanze sopra elencate, la Provincia può risolvere il contratto con effetto immediato, comunicando per iscritto alla parte mutuataria di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La Provincia pertanto può esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito aumentato degli interessi legali a fare data

dall'erogazione del contributo, nel modo e con la procedura che la Provincia ritiene piú opportuni.*****

Articolo 8
Foro competente

Le parti convengono espressamente che per qualsiasi azione o controversia relativa a questo contratto sarà competente il foro di Bolzano.*****

Articolo 9
Elezione del domicilio

Per l'esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 C.C. e dell'art. 30 C.P.C.:*****

- la Provincia Autonoma di Bolzano in Bolzano, presso la sede della Direzione di Ripartizione Edilizia Abitativa in via Canonico Michael Gamper 1;*****
- la parte mutuataria, presso la residenza dichiarata in atti.*****

Articolo 10
Trattamento fiscale

Ai fini fiscali il presente contratto va assoggettato al trattamento tributario previsto dall'art. 32 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601, del quale si chiede l'applicazione.*****

Io ufficiale rogante ho letto il presente atto ai contraenti che l'approvano e dichiarano essere conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in calce ed a margine del primo foglio, assieme a me in mia presenza. L'atto é stato scritto da persona di mia fiducia mediante PC su pagine.....e fin qui (.....) righe dellapagina.*****

Allegato A): Piano di ammortamento

L'Assessore

La parte mutuataria

L'ufficiale rogante